

NONA COMMISSIONE

Corsi di formazione per i magistrati stranieri organizzati dalla Scuola Nazionale della Magistratura francese. Strumenti giuridici utilizzabili dal magistrato per assentarsi dall'ufficio.

(Delibera del 15 aprile 1999)

Il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 15 aprile 1999, ha adottato la seguente delibera:

"L'Ambasciata di Francia in Italia, con nota del 28.10.1998 (e analogamente l'Ambasciata d'Italia a Parigi con nota del 20.10.1998), ha fatto pervenire la documentazione relativa ai corsi di formazione ed aggiornamento, organizzati nell'anno 1999 per magistrati stranieri dal Dipartimento Internazionale dell'Ecole Nationale de la Magistrature" e ha manifestato la disponibilità a fare frequentare i seguenti corsi previsti nel Programma 1999 (All. 1):

- a) un ciclo di formazione iniziale di 20 mesi;
- b) un ciclo di perfezionamento di 6 mesi;
- c) sessioni di formazione in turni specifici;
- d) corsi individuali;
- e) corsi di formazione di formatori.

L'attuale offerta della Scuola francese fa seguito ad analoga offerta pervenuta nel 1997, sulla quale si è pronunciato il Consiglio, con delibera del 18 febbraio 1998, osservando quanto segue:

"Lo sviluppo della collaborazione in ambito europeo nel campo della formazione dei magistrati corrisponde al crescere della frequenza dei rapporti di lavoro tra magistrati dell'Unione Europea ed alla tendenza verso modi di agire giudiziario omogenei. La collaborazione tra strutture destinate alla formazione dei magistrati è da tempo stretta.

Per quanto riguarda il Consiglio Superiore della Magistratura essa è stata recentemente formalizzata con le Scuole della Spagna e del Portogallo e da lungo tempo ormai è concreta con la Scuola francese.

La necessità di aggiornamento professionale e di formazione comune sul piano europeo non è più una urgenza riconosciuta anche dalla normativa della Unione, dopo che, con il tratto di Maastricht la collaborazione in materia di giustizia è divenuta il Terzo Pilastro della costruzione dell'Unione Europea.

L'azione comune denominata Grotius e deliberata dal Consiglio dell'Unione Europea il 28 ottobre 1996, d'altra parte, espressamente prevede la promozione ed il finanziamento della formazione professionale dei magistrati europei.

In questo quadro la formazione e l'aggiornamento professionale dei magistrati italiani presso le strutture di formazione dei Paesi dell'Unione assume la stessa importanza e gli stessi tratti normativi che contraddistinguono la formazione in sede nazionale.

Da ciò consegue che è possibile autorizzare i magistrati italiani, che ne facciano domanda, a partecipare ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale che si svolgono presso le Scuole della magistratura istituite dai Paesi dell'Unione Europea. In particolare, per i rapporti già attivati dal Consiglio, ciò sarà possibile per i corsi organizzati dalle Scuole francese, spagnola e portoghese.

Qualche esempio di quanto ora detto si è in realtà già verificato, quando il Consiglio, su richiesta della Scuola francese, ha designato magistrati italiani a seguire corsi di formazione e seminari di aggiornamento. In tali casi - salva la regolamentazione dei profili attinenti il costo del viaggio e della permanenza all'estero - si è naturalmente inteso che **l'assenza del magistrato dall'ufficio fosse giustificata, così come lo è per la partecipazione ai seminari di studio organizzati dal Consiglio.**

Tale indirizzo, che ha applicato alla partecipazione a seminari gestiti da Scuole della magistratura di Stati della Unione Europea la **stessa disciplina propria della partecipazione a seminari del Consiglio in Italia**, è da condividere e confermare, con la precisazione che volta per volta vengono e verranno presi **accordi** con la Scuola ospite e, in ogni caso, è impossibile fare ricorso ai finanziamenti della sopra richiamata azione comune Grotius.

Oggetto, strutturazione e durata dei corsi di cui si tratta dovranno essere esaminati dal Consiglio in vista dell'autorizzazione al magistrato che la richiede. Il parere del dirigente dell'Ufficio in ordine alla compatibilità con le esigenze dell'ufficio stesso dovrà essere allegato alla richiesta di autorizzazione. E' da ritenere che la considerazione dovuta alle esigenze dell'ufficio cui il magistrato appartiene renderanno praticabili soltanto sessioni di formazione e aggiornamento professionale di breve durata".

Nel ribadire i precedenti rilievi la Commissione ritiene, in conformità ai pareri dell'Ufficio Studi n. 1/99 del 7 gennaio 1999 e n. 34/99 dell'8 febbraio 1999, che allo stato della normativa vigente gli strumenti utilizzabili dal magistrato che intenda frequentare corsi di formazione professionale all'estero sono il congedo ordinario per ferie o l'aspettativa per motivi di famiglia (cfr. in tal senso la delibera adottata dal Plenum il 25

febbraio 1999 nei confronti del dott. Francesco FLORIT), sempre che non ostino esigenze di servizio.

E' opportuno che quanto sopra, unitamente all'allegato Programma 1999 del Dipartimento internazionale della Scuola della Magistratura francese, sia portato a conoscenza di tutti i magistrati in servizio presso i rispettivi uffici e distretti.

Pertanto il Consiglio delibera in conformità".